

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 31-2717

Art. 3 Ter, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali TO4 ed AL - Designazioni.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'articolo 3, comma 1 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. prevede il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.

Ai sensi dell'articolo 3 *ter*, comma 3 del medesimo decreto legislativo, il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute) ed uno dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale.

Con D.G.R. n. 1-2247 del 27.06.2011 si è provveduto all'approvazione dell'elenco dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, stabilendo che l'elenco in parola sostituisca, integrandolo, quello approvato a mezzo della D.G.R. n. 7-11555 dell'8 giugno 2009, e prorogandone nel contempo la validità temporale sino al 31 dicembre 2012.

Nel provvedimento richiamato viene altresì precisato come lo stesso elenco verrà utilizzato dalla Giunta regionale per la formulazione delle designazioni di competenza che, nello stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica.

Ai sensi del comma V dell'art. 13 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, la nomina dei componenti il Collegio compete invece al Direttore generale (ovvero al Commissario) dell'Azienda sanitaria interessata.

Considerate le scadenze, nel corso del mese di ottobre 2011, dei mandati dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali TO4 e AL, ai sensi dell'art. 3 *ter*, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., si rende necessario provvedere alla formulazione delle designazioni di competenza.

Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale:

- di designare, ai sensi dell'art. 3 *ter*, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., quali componenti dei ricostituendi Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali di seguito indicate, i seguenti nominativi:

- il Sig. Claudio ANSELMO (omissis) ed il Sig. Paolo CERUZZI (omissis) presso l'A.S.L. TO4;
- il Sig. Pier Luigi ARNERA (omissis) ed il Sig. Corrado BONADEO (omissis) presso l'A.S.L. AL;

- di disporre che le designazioni così operate vengano comunicate ai Commissari delle Aziende sanitarie locali TO4 ed AL affinché, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, possano procedere alla ricostituzione dei Collegi, ai sensi dei commi V e VI dell'art. 13 della l. r. 24 gennaio 1995, n. 10;

– di disporre altresì che, ai fini della determinazione della durata in carica del Collegio, il Commissario interessato provveda a fornire alla competente Direzione Sanità comunicazione tempestiva dell'avvenuta nomina, precisando nel contempo la data di insediamento del Collegio stesso.

La Giunta regionale,

visti :

il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la l.r. 24 gennaio 1995, n.10 recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali”;

la l. r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 recante ad oggetto “Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”;

il D.P.G.R. n. 59 del 3/08/2011, recante ad oggetto “IX Legislatura. Modifica composizione Giunta regionale del Piemonte”;

la D.G.R. n. 12-28688 del 23 novembre 1999;

la D.G.R. n. 7-11555 dell’8 giugno 2009;

la D.G.R. n. 16 –1704 dell’11 marzo 2011;

la D.G.R. n. 1 – 2247 del 27 giugno 2011;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di designare, ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., quali componenti dei ricostituendi Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali di seguito indicate, i seguenti nominativi:

- il Sig. Claudio ANSELMO (omissis) ed il Sig. Paolo CERUZZI (omissis) presso l’A.S.L. TO4;

- il Sig. Pier Luigi ARNERA (omissis) ed il Sig. Corrado BONADEO (omissis) presso l’A.S.L. AL;

– di disporre che le designazioni così operate vengano comunicate ai Commissari delle Aziende sanitarie locali TO4 ed AL affinché, verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità,

possano procedere alla ricostituzione dei Collegi, ai sensi dei commi V e VI dell'art. 13 della l. r. 24 gennaio 1995, n. 10;

– di disporre altresì che, ai fini della determinazione della durata in carica del Collegio, il Commissario interessato provveda a fornire alla competente Direzione Sanità comunicazione tempestiva dell'avvenuta nomina, precisando nel contempo la data di insediamento del Collegio stesso.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)